

Legge regionale 27 dicembre 2012, n.

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994. (1).

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

CAPO III

- Disciplina dei consorzi di bonifica

Art. 21

- Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio

1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale. **(115)**.
- 1 bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1ter. **(116)**.
- 1 ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1 bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. **(116)**.
- 1 quater. L'avviso di cui al comma 1 ter è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del consorzio. **(116)**.
2. Il direttore:
 - a) predispone gli atti di competenza del presidente e **(13)** dell'assemblea;
 - b) cura le attività di competenza del consorzio in attuazione degli indirizzi del presidente;
 - c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa.
3. Il direttore generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell'assemblea consortile. Esso è rinnovabile per una sola volta.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Per i soggetti esterni al consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
- 5 bis. Il direttore generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconfiribilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. **(116)**.
6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dall'assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori **(136)**.
- 6 bis. La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. **(117)**.

Allegati:

- Allegato A

Note del Redattore:

[1]  La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), ai sensi dell'articolo 68 della medesima l.r.

77/2012.

[13]  Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

[115]  Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10 .

[116]  Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10 .

[117]  Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10 .

[136]  Parole soppresse con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 83 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.

Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.